

E' legittimo l'annullamento in via di autotutela della aggiudicazione provvisoria e dell'intera gara d'appalto disposto allorché risulti che i dati tecnico-economici sui quali è stato emanato il bando non siano confortati da adeguata istruttoria, con l'effetto di rendere la aggiudicazione troppo onerosa per l'Amministrazione (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto legittimo l'annullamento della gara - che era stato impropriamente qualificato come revoca - disposto perché l'Amministrazione appaltante si era resa conto, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, che il prezzo a base d'asta indicato nel bando era incongruo per eccesso rispetto ai prezzi di mercato). Poiché l'atto di comunicazione di avvio del procedimento previsto dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990 è preordinato alla partecipazione degli interessati, deve ritenersi che quando la partecipazione, comunque, si è venuta a realizzare pleno iure, perché l'interessato ha avuto conoscenza del procedimento, la necessità della comunicazione non sussiste (nella specie l'avvenuta presentazione, nell'ambito del procedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria, di motivate osservazioni da parte della ditta interessata, la quale aveva espressamente diffidato l'Amministrazione a procedere all'aggiudicazione definitiva, è stato ritenuto elemento sufficiente a provare che l'interessata aveva avuto modo di conoscere il procedimento ed aveva allo stesso partecipato).